



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Per i lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi incentivi riconosciuti solo per le assunzioni entro il 31.12.2014**

**(Legge di stabilità per il 2015)**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **con la legge di stabilità per il 2015 il legislatore ha previsto l'introduzione di una nuova agevolazione sulle assunzioni, che consiste in uno sgravio contributivo (esclusi premi INAIL) nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.** Per effetto dell'introduzione di tale nuovo incentivo **a decorrere dal 01.01.2015 viene prevista l'abrogazione dell'incentivo dedicato ai lavoratori disoccupati o che beneficiano del trattamento CIGS.** Di conseguenza **i datori di lavoro dovranno verificare se: i) effettuare l'assunzione entro il prossimo 31.12.2014 per poter beneficiare dell'agevolazione attualmente prevista a favore dei disoccupati e dei beneficiari del trattamento CIGS; ii) effettuare l'assunzione a partire dal prossimo 01.01.2015 per poter beneficiare della nuova agevolazione.** Sull'argomento si devono segnalare **due principali problematiche, innanzitutto le due agevolazioni non hanno il medesimo ambito di applicazione, in quanto la nuova agevolazione non prevede particolari limitazioni** – se non temporali – **alle categorie di lavoratori che possono essere assunti.** In contropartita, **la nuova agevolazione prevede un massimale di 8.060 euro annui.** Di seguito illustriamo alcune circostanze che devono essere valutate dal lavoratore ai fini dell'assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato.

#### **Premessa**

---

---

---

Con il **disegno di legge di stabilità per il 2015**, il legislatore ha previsto l'introduzione di un'agevolazione a favore dei datori di lavoro che nel periodo **01.01.2015/31.12.2015** assumono lavoratori a tempo indeterminato. L'agevolazione, consistente in una **decontribuzione pari al 100%** e andrà a sostituire la vecchia agevolazione prevista dalla legge n. 407/90 a favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati e soggetti beneficiari CIGS. Per effetto delle nuove disposizioni – salvo modifica in sede di approvazione della legge – quindi:

- **fino al prossimo 31.12.2014** trova applicazione l'agevolazione prevista dalla legge n.407/90;
- **a partire dal 01.01.2015** (e fino al 31.12.2015) trova applicazione l'agevolazione prevista dal **ddl stabilità 2015**.

#### **OSSERVA**

Si ribadisce che, in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2015, **le disposizioni in materia di sgravio contributivo contenute nell'articolo 12 del ddl potrebbero essere oggetto di modifica.**

#### **L'agevolazione di cui alla legge n. 407/90**

Secondo la previsione dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, **sono agevolate le assunzioni con contratto a tempo indeterminato:**

- di **lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro;**
- **beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale** (per un periodo di 24 mesi).

Le assunzioni **sono incentivate solo qualora non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziate per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi**. Qualora sussistano le condizioni appena indicate, il datore di lavoro ha diritto ad uno sgravio pari al **50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di 36 mesi, aumentato al 100%** per le assunzioni effettuate dalle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno - di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 – e per quelle artigiane così come qualificate dalla legge n. 443/85.

Dal dettato normativo emerge che **le agevolazioni per i datori di lavoro sono ammesse nelle ipotesi di assunzioni:**

- con **contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;**

→ di **lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto;**

che **non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.**

Il legislatore con la legge n. 92/2012 è intervenuto direttamente sulla disciplina dell'incentivo, **rendendo meno stringente una condizione ostativa del beneficio nell'ipotesi in cui sia stato effettuato un licenziamento;** il beneficio **non è più impedito da qualunque genere di licenziamento, ma da licenziamenti intimati per "giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale"**. Infatti l'articolo 4, comma 14, della legge 92/2012 modifica l'articolo 8, comma 9, l. 407/1990, per cui la disposizione novellata recita: " ... (omissis) ... in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi"

#### **OSSERVA**

La modifica dell'articolo 8 deve essere a sua volta interpretata in conformità ai principi generali finora illustrati; in particolare **la condizione ostativa del precedente licenziamento deve essere restrittivamente applicata a quei casi in cui si configura una violazione di un diritto di precedenza alla riassunzione; si evidenziano alcune delle conseguenze applicative del combinato disposto delle nuove disposizioni.**

Anche se è **intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, l'incentivo spetta, se viene preventivamente offerto il lavoro ai lavoratori licenziati** (i quali, si ricorda, rimangono per sei mesi titolari di un diritto di precedenza alla riassunzione) **e questi rifiutano.** Il beneficio è **ammissibile nei casi in cui il licenziamento non genera un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del lavoratore licenziato;** si pensi al licenziamento per **giustificato motivo oggettivo per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni affidategli oppure al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.** Ricorre la "sostituzione" dei lavoratori licenziati quando si assume un altro lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali i lavoratori licenziati hanno un diritto di precedenza alla riassunzione.

**SCHEMA RIEPILOGATIVO - Agevolazione di cui alla legge n. 407/90**

<b>Datori di lavoro</b>	
<b>Datori di lavoro interessati</b>	Imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti.
	Imprese artigiane.
	Imprese del mezzogiorno.
<b>Caratteristiche dell'assunzione</b>	
<b>Tipologia di assunzione agevolata</b>	Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
<b>Requisiti dei lavoratori</b>	Disoccupati da almeno 24 mesi.
	Beneficiari delle indennità CIGS da almeno 24 mesi.
<b>Cause di esclusione</b>	
<b>Assunzioni</b>	In sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziate per giustificato motivo oggettivo.
	In sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziate per riduzione del personale.
	In sostituzione di lavoratori dipendenti sospesi.
<b>Importo agevolazione – base di calcolo</b>	
<b>Base di calcolo</b>	Contributi previdenziali ed assistenziali.
<b>Limitazioni</b>	Nessuna.
<b>Importo agevolazione – aliquota</b>	
<b>Ipotesi</b>	<b>Aliquota</b>
<b>Assunzione ordinaria</b>	50%
<b>Assunzione da imprese del mezzogiorno</b>	100%
<b>Assunzione da imprese artigiane</b>	100%
<b>Durata periodo agevolato</b>	
<b>Periodo massimo di durata</b>	36 mesi.

### **La nuova agevolazione - disegno di legge di stabilità per il 2015**

Come detto, il **disegno di legge di stabilità per il 2015** prevede **l'applicazione, a partire dal 2015, di una nuova agevolazione sulle assunzioni**. Secondo quanto (attualmente) previsto dal disegno di legge, ai datori di lavoro privato (con esclusione del settore agricolo), con riferimento alle **assunzioni con contratto a tempo indeterminato, viene riconosciuto uno sgravio contributivo, qualora l'assunzione sia operata dal 01.01.2015 al 31.12.2015**.

Rimangono **esclusi, dall'ambito di applicazione dell'agevolazione, i soggetti assunti con contratti di apprendistato** (che possono beneficiare di un'analoga agevolazione) **ed i contratti di lavoro domestico**.

**L'incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi e prevede l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro** (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.**

L'agevolazione non si applica:

- alle **assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;**
- con riferimento a **lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;**
- in presenza di **assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.**

#### **OSSERVA**

L'esonero di cui al presente comma **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.**

Per effetto dell'introduzione, a partire dal 01.01.2015, di questa agevolazione, **viene prevista l'abrogazione della precedente agevolazione di cui alla legge n. 407/90.**

#### **SCHEMA RIEPILOGATIVO - Nuova agevolazione - disegno di legge di stabilità per il 2015**

##### **Datori di lavoro**

##### **Datori di lavoro interessati**

Tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro agricoli.

##### **Caratteristiche dell'assunzione**

##### **Termine di assunzione**

**01.01.2015/31.12.2015**

##### **Tipologia di assunzione agevolata**

Assunzione a tempo indeterminato, fatta eccezione per le assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico.

##### **Ipotesi di esclusione**

Lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.  
Il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

	Assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge	
<b>Importo agevolazione – base di calcolo</b>		
<b>Base di calcolo</b>	Contributi previdenziali, con esclusione dell'aliquota pensionistica e premi INAIL.	
<b>Limitazioni</b>	8.060 euro annuali	
<b>Importo agevolazione – aliquota</b>		
	<b>Ipotesi</b>	<b>Aliquota</b>
<b>Tutti i tipi di assunzione</b>		100%
<b>Durata periodo agevolato</b>		
<b>Periodo massimo di durata</b>	36 mesi.	

### Passaggio 2014/2015: agevolazioni a confronto

Come detto, il disegno di legge di stabilità 2015 prevede, **a partire dal 2015:**

- **l'applicazione della nuova agevolazione;**
- **l'abrogazione dell'agevolazione prevista dalla legge n. 407/90.**

In riferimento all'ambito di applicazione dell'agevolazione, ai fini dell'analisi sulle possibili assunzioni da effettuare entro la fine del 2014 o successivamente, si segnalano alcune **notevoli differenze tra le due agevolazioni**. In particolare, **mentre l'agevolazione prevista dalla legge n. 407/90 si applica alle imprese del mezzogiorno, alle imprese artigiane ed alle imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti**, la nuova agevolazione prevista dalla legge di stabilità per il 2015 **si applica a tutti i datori di lavoro privati, fatta eccezione per le imprese del settore agricolo**.

Nella maggioranza dei casi, quindi, **a partire dal 01.01.2015 un maggior numero di datori di lavoro avrà accesso all'agevolazione**. Per i datori di lavoro del settore agricolo situati nel mezzogiorno, invece, **il passaggio dei regimi agevolati comporta la preclusione all'accesso delle agevolazioni**. In tal caso, quindi, tali imprese potranno beneficiare dell'agevolazione solamente se effettuano l'assunzione entro il 31.12.2014.

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	
<b>Prima</b>	<b>Dopo</b>
Imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti	Tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei

Imprese artigiane	datori di lavoro agricoli.
Imprese del mezzogiorno	

Effetti	
<b>I</b>	L'agevolazione viene estesa ad un maggior numero di soggetti (con particolare riguardo alle imprese del settore commerciale e turistico con almeno 15 dipendenti)
<b>II</b>	Le imprese agricole del mezzogiorno verranno escluse dall'agevolazione a partire dal 01.01.2015.

In riferimento alla tipologia di assunzioni agevolate, **l'unico elemento che non è soggetto ad alcuna variazione è il carattere indeterminato**. Anche in questo caso, in via generale, **il nuovo ambito di applicazione dell'agevolazione comporta un aumento dei soggetti che possono accedervi**. In particolare, **mentre secondo l'attuale meccanismo agevolativo sono agevolate le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati e beneficiari CIGS**, con esclusione di soggetti assunti in sostituzione di licenziati per riduzione personale, GMO o sospesi, **secondo la nuova agevolazione applicabile dal 01.01.2015 possono essere incentivati tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato**.

Le eccezioni previste dalle nuove disposizioni applicabili dal 2015, in buona sostanza, costituiscono **ipotesi antielusive (fatta eccezione l'ipotesi di precedente occupazione nei sei mesi antecedenti la nuova assunzione)**, ovvero **tengono in considerazione comportamenti e circostanze in cui il datore di lavoro rientra solo formalmente nell'ambito di applicazione dell'agevolazione** (come, ad esempio, l'assunzione di soggetti operanti presso imprese collegate). Da questo punto di vista, **la nuova agevolazione amplia notevolmente l'ambito di applicazione dell'agevolazione, che fino al 31.12.2014 si applica solamente in riferimento a disoccupati e beneficiari CIGS**.

ASSUNZIONI AGEVOLATE	
Prima	Dopo
Contratto di lavoro a tempo indeterminato	Assunzione a tempo indeterminato, fatta eccezione per le assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico.
Disoccupati da almeno 24 mesi	Sono esclusi lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Beneficiari delle indennità CIGS da almeno 24 mesi	Viene esclusa l'ipotesi in cui il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
Esclusione di lavoratori assunti in sostituzione di	Vengono escluse le assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o

soggetti licenziati o sospesi	collegate, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge
Effetti	
<b>I</b>	L'agevolazione si applica, in via generale, a tutte le assunzioni, fatte salve le ipotesi previste dalle clausole antielusive.

In riferimento alla **base di calcolo dell'agevolazione**, invece, **si devono segnalare alcune sostanziali differenze tra l'attuale agevolazione e quella prevista a decorrere dal 01.01.2015**. In riferimento alla legge n. 407/90 vengono presi in considerazione, ai fini dello sgravio, **tutti i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro. In contropartita, lo sgravio è pari al 50% della quota di contributi, aumentata al 100% per le aziende del settore artigiano e del mezzogiorno. La nuova agevolazione, invece, prevede il calcolo dello sgravio sulla quota di contributi complessiva a carico del datore di lavoro, ed in questo caso l'aliquota di sgravio è del 100%**.

Si deve segnalare, inoltre, **un tetto massimo di agevolazione di 8.060 euro annui, mentre per la precedente agevolazione non viene prevista alcuna limitazione.**

#### **OSSERVA**

Non risulta chiaro se la limitazione faccia capo ad ogni singolo lavoratore o al datore di lavoro. In continuità con il vecchio impianto agevolativo, si ritiene che **il massimale sia riferibile ad ogni singolo lavoratore, anche se al riguardo si ritiene necessaria una modifica in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2015.**

Alla luce delle attuali disposizioni, quindi, **bisogna considerare in ogni caso di applicazione, le ipotesi in cui risulta più conveniente l'applicazione della nuova agevolazione (nonostante il massimale di 8.060 euro e la non applicazione ai premi INAIL) e quanto, invece, risulta più conveniente l'applicazione della vecchia agevolazione (nonostante le ipotesi di aliquota ridotta del 50%)**. Qualora il datore di lavoro abbia in previsione l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente, salvo modifiche all'attuale testo del ddl, e qualora l'assunzione rientri nell'ambito di entrambe le agevolazioni (previste dalla legge n. 407/90 e dal ddl) è consigliabile rivolgersi allo Studio per il calcolo dell'agevolazione spettante in entrambi i casi.

## OSSERVA

Si deve osservare, al riguardo, che **il tenore della disposizione contenuta nel ddl stabilità 2015 ha carattere ambiguo, in quanto da una parte stabilisce che sono oggetto dello sgravio i contributi complessivi a carico del datore di lavoro, dall'altra fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.** Stando ad un approccio letterale della norma, si potrebbe sostenere che **l'aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche sia esclusa dall'applicazione dell'agevolazione.**

Si segnala, come si propende a pensare, **che la menzione all'aliquota di prestazione pensionistica potrebbe essere stata apposta per fare salvo il diritto alla pensione del lavoratore** (ovvero che la riduzione non riverbera sull'importo della pensione).

In linea di massima si ritiene che **nella maggior parte dei casi in cui sia applicabile l'aliquota del 100% prevista dalla legge n. 407/90, sia preferibile tale agevolazione, mentre nelle ipotesi in cui risulta applicabile l'aliquota del 50% deve essere effettuato un calcolo di convenienza dell'agevolazione** (l'aliquota ridotta, infatti, si va a "scontrare" con la previsione di un'aliquota superiore della nuova agevolazione, con la limitazione ai premi INAIL e con il massimale di 8.060 annui).

CALCOLO AGEVOLAZIONE	
Prima	Dopo
Tutti i contributi a carico del datore di lavoro.	I contributi a carico del datore di lavoro fatta eccezione per l'INAIL.
Aliquota di sgravio del 50 o del 100% a seconda delle ipotesi di applicazione.	In tutti i casi di applicazione lo sgravio è del 100%.
Nessun massimale	Massimale di 8.060 annuo.
Effetti	
<b>I</b>	Nelle ipotesi di applicazione dell'aliquota del 100% prevista dalla legge n. 407/1990 è sicuramente preferibile l'applicazione di tale agevolazione, considerato che si applica anche ai premi assicurativi INAIL e non è previsto alcun massimale.
<b>II</b>	Nelle ipotesi di applicazione dell'aliquota del 50% prevista dalla legge n. 407/90, invece, deve essere calcolata analiticamente l'agevolazione spettante in un caso e nell'altro.
<b>III</b>	Considerato il ristretto ambito di applicazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 407/90, in molti casi concreti potrebbe risultare applicabile solamente l'agevolazione prevista dalla legge di stabilità. In tal caso si ritiene preferibile attendere, laddove possibile, il 01.01.2015 per poter accedere alle nuove

agevolazioni.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti